



REGOLAMENTO ALBO ALLENATORI

SOMMARIO

ARTICOLO 1	1
<i>COMPOSIZIONE DELL'ALBO</i>	<i>1</i>
ARTICOLO 2	1
<i>QUALIFICHE E LIVELLI</i>	<i>1</i>
ARTICOLO 3	1
<i>ISTRUTTORE SCOLASTICO</i>	<i>1</i>
ARTICOLO 4	2
<i>ALLENATORE DI 1° LIVELLO</i>	<i>2</i>
ARTICOLO 5	3
<i>ALLENATORE DI 2° LIVELLO</i>	<i>3</i>
ARTICOLO 6	5
<i>ALLENATORE DI 3° LIVELLO</i>	<i>5</i>
ARTICOLO 7	6
<i>ALLENATORE DI 4° LIVELLO</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 8	6
<i>ALLENATORE TUTOR</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 9	7
<i>ALLENATORE DOCENTE E RESPONSABILE DEL SETTORE FORMAZIONE</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 10	7
<i>RILASCIO DELL'ATTESTATO E ISCRIZIONE ALL'ALBO</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 11	7
<i>TESSERAMENTO D'UFFICIO</i>	<i>7</i>
ARTICOLO 12	8
<i>INIZIATIVE FEDERALI</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 13	8
<i>TECNICI PROVENIENTI DALL'ESTERO</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 14	8
<i>MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 15	8
<i>DEPENNAMENTO DALL'ALBO</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 16	9
<i>DURATA E APPROVAZIONE DELL'ALBO</i>	<i>9</i>
ARTICOLO 17	9
<i>ALLENATORI BENEMERITI</i>	<i>9</i>
ARTICOLO 18	9
<i>NORME ORGANIZZATIVE</i>	<i>9</i>
ARTICOLO 19	9
<i>ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>9</i>
CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI	9

ARTICOLO 1

COMPOSIZIONE DELL'ALBO

La F.I.C., per il tesseramento dei Tecnici sportivi, prevede l'iscrizione all'apposito "Albo degli Allenatori", previo conseguimento delle richieste abilitazioni (*articolo 22, comma 7 dello Statuto federale*).

L'"Albo degli Allenatori" comprende tutti i Tecnici sportivi tesserati per una Società o Ente militare affiliato e i Tecnici sportivi tesserati d'ufficio (*articolo 22, comma 2 dello Statuto federale*).

Può essere tesserato il Tecnico sportivo abilitato e in regola con l'acquisizione dei crediti previsti dall'allegato A.

Il Tecnico sportivo che non acquisisce i crediti per il mantenimento del tesseramento, decade dall'Albo e non è più tesserabile.

Il Tecnico sportivo decaduto dall'Albo, può essere riammesso e quindi tesserabile solamente a seguito di una sua richiesta, con la seguente modalità:

- durante la stagione agonistica in corso, previo conseguimento dei crediti previsti per l'iscrizione all'Albo, con l'aggiornamento tecnico-scientifico.

ARTICOLO 2

QUALIFICHE E LIVELLI

L'Albo degli Allenatori prevede le seguenti qualifiche con i relativi livelli:

<u>Istruttore scolastico</u>
<u>Allenatore di 1° livello</u>
<u>Allenatore di 2° livello</u>
<u>Allenatore di 3° livello</u>
<u>Allenatore di 4° livello</u>
<u>Allenatore Tutor</u>

Sono inoltre previste le figure dell'Allenatore Docente e del Responsabile del Settore Formazione.

ARTICOLO 3

ISTRUTTORE SCOLASTICO

È istruttore scolastico il docente di educazione fisica, abilitato all'insegnamento, presentato e tesserato da una Società o Ente militare affiliato.

Compiti: Partecipa allo svolgimento dei Giochi sportivi Studenteschi, ad eventuali progetti della F.I.C riferiti al mondo scolastico ed alla promozione della disciplina remiera all'interno del proprio Istituto Scolastico. Non conduce e non valuta l'allenamento degli atleti.

Conoscenze: elementi base di tecnica di voga e assetto del posto voga.

Documenti richiesti:

- Domanda della Società presentante

- Domanda dell'interessato in carta semplice o su modello predisposto dalla FIC
- Certificato di nascita o autocertificazione

La documentazione richiesta deve essere trasmessa alla Segreteria Generale per consentire la relativa delibera del Consiglio Federale.

ARTICOLO 4

ALLENATORE DI 1° LIVELLO

Compiti: L'allenatore di 1° livello può condurre l'attività agonistica della Società sotto la supervisione di un allenatore esperto, di almeno 2° livello, che deve essere tesserato dalla stessa Società come Allenatore Tutor. Il tesseramento come Allenatore Tutor è previsto per un massimo di tre anni per lo stesso allenatore di 1° livello.

Attività: conduce e valuta l'allenamento sotto la supervisione tecnica di un allenatore esperto. Assiste gli atleti e le squadre durante le gare.

Competenze: seguire l'allenamento ed effettuare l'assetto delle imbarcazioni.

Conoscenze: tecnica di voga, metodologia dell'insegnamento, teoria e metodologia dell'allenamento, codice delle regate, pronto soccorso, principi relativi all'etica dello sport, problematiche relative alla sicurezza, sia dell'atleta che dell'ambiente dove si svolge l'allenamento. Queste sono le materie del corso e d'esame.

Limitazioni: entro tre stagioni agonistiche dal primo tesseramento, l'allenatore di 1° livello, supervisionato da un Allenatore Tutor, ha l'obbligo - se vuole mantenere la conduzione della squadra - di acquisire la qualifica di Allenatore di 2° livello. In mancanza di tale qualifica egli non può più essere responsabile della conduzione della squadra, e può esercitare solo in presenza di almeno un Allenatore di 2° livello, tesserato per la stessa Società.

L'Allenatore di 1° livello non può ricoprire il ruolo di Coordinatore Tecnico Regionale, non può essere Allenatore Docente ai corsi allenatori, non può essere allenatore chiamato a collaborare con le squadre nazionali a qualunque titolo, se non come allenatore di equipaggio societario convocato dal Direttore Tecnico per raduni, gare o eventi simili.

Corsi di 1° livello: la F.I.C., su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, organizza, con la collaborazione dei Comitati / Delegazioni Regionali, corsi per il conseguimento dell'idoneità ad Allenatore di 1° livello secondo le seguenti modalità:

- corso regionale o interregionale; si svolge a cadenza almeno biennale con il coordinamento del Centro Tecnico Nazionale.
- Il corso è tenuto, per la parte di loro competenza, da un Allenatore Docente designato dall'Allenatore Responsabile del Settore Formazione, da un medico tesserato per la F.M.S.I., e da un Giudice Arbitro designato dalla Commissione Direttiva Arbitrale. La commissione d'esame è composta dall'Allenatore Docente che ha svolto il corso, dal Coordinatore Tecnico Regionale, da un Giudice Arbitro designato dalla Commissione Direttiva Arbitrale, e da un Allenatore di 3° / 4° livello incaricato dal Direttore Tecnico con funzione di Presidente della commissione d'esame.
- La quota di iscrizione è stabilita dal Consiglio Federale.
- Il corso ha una durata massima di tre mesi con 48 ore di lezioni teorico – pratiche, 20 ore di studio individuale con presentazione di un elaborato, 20 ore di tirocinio e 2 ore per lo svolgimento dell'esame. Le materie trattate sono stabilite dal Responsabile del Settore Formazione e dal Centro Tecnico Nazionale.

- Al termine del corso sono previsti esami costituiti da una parte pratica – che terrà conto della valutazione del tirocinio – ed una orale. Condizione necessaria per accedere all'esame finale è la frequenza per almeno il 90% del totale delle ore di lezione.
- Il verbale di esame, sottoscritto dai membri della commissione, deve essere trasmesso alla Segreteria Federale entro 10 giorni per consentire la relativa delibera del Consiglio Federale.
- Viene - su richiesta degli interessati, entro 48 mesi dal conseguimento dei successivi titoli, ed acquisito il parere positivo del Direttore Tecnico - riconosciuta la qualifica di 1° livello ai vogatori, in possesso del diploma di scuola media superiore, finalisti ai Giochi Olimpici e ai vogatori medagliati in specialità olimpiche ai Campionati del Mondo Under 23, Assoluti, Pesi Leggeri, Campionati Europei.

Iscrizione al corso allenatori di 1° livello: per essere ammessi ai corsi per idoneità al 1° livello i candidati devono possedere i requisiti indicati:

- maggiore età
- titolo di studio di scuola media superiore (o equipollente)

e presentare la seguente documentazione:

- domanda di iscrizione in carta semplice o su apposito modulo predisposto dalla F.I.C.
- certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione
- certificato del casellario giudiziale in carta semplice
- certificato di studio in carta semplice

I documenti di cui sopra devono essere presentati al Comitato / Delegazione Regionale che ha collaborato all'organizzazione prima dell'inizio del corso. La segreteria del Comitato / Delegazione Regionale provvederà a conservare tutta la documentazione originale e inviare una copia di tutti i documenti al Responsabile del Settore Formazione.

ARTICOLO 5

ALLENATORE DI 2° LIVELLO

Compiti: egli è responsabile della conduzione delle squadre. Può essere nominato allenatore docente per i soli corsi di primo livello

Attività: progetta, conduce e valuta l'allenamento; assiste gli atleti e le squadre durante le gare; prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti, partecipa con allenatori esperti all'identificazione dei talenti.

Competenze: strutturare ed attuare una seduta di allenamento; pianificare l'attività di tutta la stagione agonistica; gestire le squadre e gli atleti, definendo gli obiettivi generali e specifici, a corto, medio e lungo termine.

Conoscenze: tecnica di voga, teoria e metodologia dell'allenamento, metodologia dell'insegnamento, codice delle regate; aspetti legislativi, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza e pronto soccorso, principi relativi all'etica dello sport. Queste sono le materie del corso e d'esame.

Corsi di 2° livello: la F.I.C. organizza, su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, con la collaborazione dei Comitati / Delegazione Regionali, corsi per il conseguimento dell'idoneità al 2° livello secondo le seguenti modalità:

- corso regionale e nazionale; si svolge con cadenza biennale con il coordinamento del Centro Tecnico Nazionale.

- Il corso è tenuto da uno o più Allenatori Docenti designati dall'Allenatore Responsabile del Settore Formazione, da un medico tesserato per la F.M.S.I., da un Giudice Arbitro designato dalla Commissione Direttiva Arbitrale. La commissione d'esame, per singolo Comitato / Delegazione Regionale che ha collaborato all'organizzazione del corso, è composta da uno degli Allenatori Docenti che hanno svolto il corso, designato dall'Allenatore Responsabile del Settore Formazione, dal Coordinatore Tecnico Regionale, da un Giudice Arbitro designato dalla Commissione Direttiva Arbitrale, e da un Allenatore di 3°/ 4° livello incaricato dal Direttore Tecnico con funzione di Presidente della commissione d'esame.
- L'esame può anche essere svolto in sede nazionale per i candidati di tutte le regioni, al centro nazionale o in altra sede ritenuta idonea, ed in questo caso la commissione d'esame sarà composta dal Direttore Tecnico o da un suo incaricato scelto tra gli Allenatori di 4° livello iscritti all'Albo in veste di Presidente della commissione, dal Responsabile del Settore Formazione, dal Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale o da un componente della stessa, e da uno dei docenti che hanno svolto il corso, designato dall'Allenatore Responsabile del Settore Formazione e dal Direttore Tecnico, nonché da un Allenatore di 3°/ 4° livello iscritto all'Albo e scelto dall'Associazione Nazionale Allenatori di Canottaggio in veste di osservatore.
- La quota di iscrizione è stabilita dal Consiglio Federale.
- Il corso ha una durata massima di tre mesi con 48 ore di lezioni teorico - pratiche, 20 ore di studio individuale con presentazione di un elaborato, 40 ore di tirocinio presso il Centro Nazionale e 2 ore per lo svolgimento dell'esame. Le materie trattate sono stabilite dal Responsabile del Settore Formazione e dal Centro Tecnico Nazionale.
- Al termine del corso sono previsti esami costituiti da una parte pratica – che terrà conto della valutazione del tirocinio – ed una orale. Condizione necessaria per accedere all'esame finale è la frequenza per almeno il 90% del totale delle di lezione.
- Il verbale di esame, sottoscritto dai membri della commissione, deve essere trasmesso alla Segreteria Federale entro 10 giorni per consentire la relativa delibera del Consiglio Federale.

Iscrizione al corso allenatori di 2° livello: per essere ammessi ai corsi per idoneità al 2° livello i candidati devono possedere i requisiti indicati:

- iscrizione all'Albo Allenatori con qualifica di Allenatore di 1° livello per almeno una stagione agonistica.

e presentare la seguente documentazione:

- domanda in carta semplice o su apposito modello predisposto dalla F.I.C.
- certificato del casellario giudiziale in carta semplice

I documenti di cui sopra devono essere presentati al Comitato / Delegazione Regionale che ha collaborato all'organizzazione prima dell'inizio del corso. La segreteria del Comitato / Delegazione Regionale provvederà a conservare tutta la documentazione originale ed inviare una copia di tutti i documenti al Responsabile del Settore Formazione.

ARTICOLO 6

ALLENATORE DI 3° LIVELLO

Compiti ed Attività: egli è responsabile della conduzione delle squadre; a lui spetta il coordinamento dell'operato degli altri allenatori eventualmente operanti nella Società / Ente militare. Pianifica, esegue e valuta l'allenamento; assiste gli atleti e le squadre durante le gare; prende le misure necessarie per garantire la sicurezza degli atleti; partecipa alla identificazione dei talenti, segue particolarmente l'evoluzione delle conoscenze. Può essere nominato allenatore docente ai corsi di primo, secondo e terzo livello.

Competenze: strutturare ed attuare un programma di allenamento; pianificare l'attività di tutta la stagione agonistica in collaborazione con i dirigenti della Società / Ente militare; gestire le squadre e gli atleti, definendo gli obiettivi generali e specifici, a breve, medio e lungo termine; dirigere le relazioni con altri soggetti affiliati nonché organi periferici e centrali della F.I.C, organi di stampa, sponsor; si occupa di attività di ricerca attraverso l'analisi della pratica di alto livello.

Conoscenze: tecnica di voga, biomeccanica della voga, metodologia dell'allenamento, metodologia dell'insegnamento, fisiologia, alimentazione, tattica di gara, psicologia dello sport e gestione dell'atleta di alto livello; codice delle regate; gestione delle manifestazioni sportive, aspetti legislativi, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, pronto soccorso. Queste sono le materie del corso e d'esame.

Corsi di 3° livello: la F.I.C. organizza, su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, corsi per il conseguimento dell'idoneità al 3° livello secondo le seguenti modalità:

- corso nazionale, si svolge almeno una volta nel corso del quadriennio olimpico – presso il Centro Tecnico Nazionale, o altra sede ritenuta idonea, con docenti C.O.N.I e/o docenti designati dall'Allenatore Responsabile del Settore Formazione insieme al Direttore Tecnico; ed ancora, per le parti di relativa competenza, da docenti designati dal Medico Federale e dalla Commissione Direttiva Arbitrale
- La quota di iscrizione è stabilita dal Consiglio Federale.
- Il corso ha una durata massima di sei mesi con 76 ore di lezioni teorico - pratiche, 20 ore di studio individuale con presentazione di un elaborato, 42 ore di tirocinio e 2 ore per lo svolgimento dell'esame. Le materie trattate sono stabilite dall'Allenatore Responsabile del Settore Formazione e dal Centro Tecnico Nazionale.
- Al termine del Corso sono previsti esami costituiti da una parte scritta sotto forma di quiz a risposta chiusa, che verrà considerata superata con un minimo di risposte esatte pari al 75%, e da una parte orale. Condizione necessaria per accedere all'esame finale è la frequenza ad almeno il 90% delle ore totali di lezione.
- La commissione d'esame è composta dal Direttore Tecnico o da un suo incaricato scelto tra gli Allenatori di 4° livello iscritti all'Albo in veste di Presidente della commissione e da due dei Docenti che hanno tenuto il corso designati dall'Allenatore Responsabile del Settore Formazione, dal Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale o da un componente della stessa Commissione, nonché da un Allenatore di 3° o 4° livello, iscritto all'Albo Allenatori, scelto dall'Associazione Nazionale Allenatori Canottaggio in veste di osservatore.
- Il verbale d'esame, sottoscritto dalla commissione esaminatrice, deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro 10 giorni per consentire la delibera da parte del Consiglio Federale.

- Su richiesta degli interessati, è previsto il riconoscimento della qualifica di Allenatore di 3° livello a quei tecnici – Allenatori di 2° livello – che hanno collaborato come allenatori delle squadre nazionali per 4 stagioni agonistiche (anche non consecutive) come responsabile di settore, oppure per 8 stagioni agonistiche (anche non consecutive) in qualità di collaboratore.

Iscrizione al corso allenatori di 3° livello: per essere ammessi ai corsi per idoneità al 3° livello i candidati devono possedere il seguente requisito:

- iscrizione da almeno quattro stagioni agonistiche consecutive all'Albo Allenatori con qualifica di Allenatore di 2° livello;

i candidati devono altresì avere conseguito uno dei seguenti risultati:

1) Allenatore responsabile di equipaggi che hanno vinto 3 titoli italiani esclusivamente nei Campionati Italiani in tipo olimpico, in tipo regolamentare ed ai Campionati di Società, nella categoria Senior, Pesì Leggeri, Under 23, Junior e Ragazzi;

2) Allenatore di almeno 3 atleti (escluso timonieri) che abbiano partecipato ai Campionati del Mondo nelle squadre nazionali Junior, Under 23, Pesì Leggeri, Senior;

3) Allenatore che sia stato convocato ed abbia partecipato ad almeno tre raduni delle squadre nazionali nel corso di una stagione agonistica.

e presentare la seguente documentazione:

- domanda in carta semplice o su apposito modulo predisposto dalla F.I.C.
- certificato del casellario giudiziale in carta semplice

Detti documenti devono essere presentati all'Allenatore Responsabile del Settore Formazione prima dell'inizio del corso.

ARTICOLO 7

ALLENATORE DI 4° LIVELLO

Compiti: oltre ai compiti di Allenatore di 3° livello, può rivestire il ruolo di Docente o di Coordinatore nei corsi per il conseguimento dell'idoneità.

Per le competenze e le conoscenze specifiche del 4° livello, si rimanda alla specifica normativa della Scuola dello Sport del C.O.N.I.

Corsi di 4° livello: al corso si accede dopo avere ottenuto la qualifica di Allenatore di 3° livello. Il corso per la qualifica di Allenatore di 4° livello è organizzato dal C.O.N.I. – Scuola dello Sport - al quale compete l'organizzazione e la certificazione.

Alla F.I.C. compete la segnalazione al C.O.N.I. dei tecnici in possesso dei requisiti, previa loro domanda, ed il successivo automatico riconoscimento su richiesta degli interessati.

Il corso viene condotto dal C.O.N.I. sotto forma di corso superiore, in collaborazione con la F.I.C. ed eventuali altre Istituzioni. Questo corso prevede un monte ore di almeno 600 ore da svilupparsi nell'arco di un anno.

ARTICOLO 8

ALLENATORE TUTOR

È un allenatore con almeno 5 anni consecutivi di iscrizione all'Albo, con almeno la qualifica di Allenatore di 2° livello, che, mantenendo compiti e competenze del relativo livello, assume la supervisione tecnica di un Allenatore di 1° livello.

Tutte le Società o Enti militari, per la supervisione tecnica di uno stesso Allenatore di 1° livello, possono tesserare un Allenatore Tutor per un periodo non superiore a tre anni.

Tutte le Società potranno tesserare un Allenatore Tutor solamente per un massimo di sei anni anche non consecutivi.

ARTICOLO 9

ALLENATORE DOCENTE E RESPONSABILE DEL SETTORE FORMAZIONE

È prevista la figura dell'Allenatore Docente. E' un Allenatore iscritto all'Albo con almeno la qualifica di 2° livello, Docente dei corsi di allenatori secondo quanto stabilito per le competenze dei rispettivi livelli previste agli Artt. 5 comma 1°, 6 comma 1°, 7 comma 1°.

Questi viene nominato e può essere revocato dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile del Settore Formazione e del Direttore Tecnico e rimane in carica fino alla fine del quadriennio olimpico.

È prevista la figura dell'Allenatore Responsabile del Settore Formazione. Questi è un Allenatore iscritto all'Albo, nominato dal Consiglio Federale e deve essere un Allenatore di 3° / 4° livello.

I suoi compiti prevedono il coordinamento del Settore Formazione e l'elaborazione dei contenuti dei corsi, concordati con la direzione tecnica.

Inoltre consulta l'associazione nazionale allenatori di canottaggio sugli argomenti inerenti la formazione.

ARTICOLO 10

RILASCIO DELL'ATTESTATO E ISCRIZIONE ALL'ALBO

Il Consiglio Federale, visti gli esiti degli esami sostenuti dagli Allenatori nei vari livelli, rilascia l'attestato di "Allenatore" ove è indicato il livello conseguito. Per poter praticare l'attività di allenatore questi deve essere iscritto all'Albo degli Allenatori della F.I.C. Per il mantenimento dello status di Allenatore è necessario maturare il numero di crediti così come previsto dai "Criteri per l'acquisizione dei crediti formativi" (*Allegato A*).

Un allenatore che nella stagione agonistica non abbia maturato i crediti formativi necessari, decade dall'Albo Allenatori.

ARTICOLO 11

TESSERAMENTO D'UFFICIO

Per poter esercitare la propria attività, gli Allenatori iscritti all'Albo devono essere tesserati da una Società / Ente militare.

I Tecnici Nazionali, se non tesserati da nessuna Società / Ente militare, sono tesserati d'ufficio dalla Federazione Italiana Canottaggio (*articolo 22 - comma 2 delle Statuto*).

Gli allenatori tesserati possono svolgere solo i compiti ed attività previsti dal rispettivo livello di appartenenza.

ARTICOLO 12

INIZIATIVE FEDERALI

Tutti gli Allenatori abilitati, iscritti all'Albo o no, hanno diritto a ricevere su richiesta, e al costo delle sole spese di produzione e invio, il materiale tecnico didattico, divulgativo ed informativo prodotto dalla F.I.C. e possono partecipare a tutte le iniziative formative promosse dalla Federazione.

ARTICOLO 13

TECNICI PROVENIENTI DALL'ESTERO

L'iscrizione all'Albo Allenatori di Tecnici sportivi provenienti da altre Federazioni affiliate alla F.I.S.A. e a queste tesserati può avvenire, previa richiesta, successivamente al riconoscimento del livello di appartenenza da parte della Commissione di equivalenza, istituita ad opera della F.I.C., su delibera del Consiglio Federale. Il livello di appartenenza sarà quello previsto dai quadri di riferimento europei. Qualora la nazione di provenienza non aderisca al quadro di riferimento europeo dei Tecnici sportivi, il livello assegnato sarà quello indicato dalla Commissione d'equivalenza in base al curriculum presentato.

La Commissione è composta dal Direttore Tecnico, dall'Allenatore Responsabile del Settore Formazione, dal Consigliere Federale eletto in quota Tecnici e dal Presidente della Associazione Nazionale Allenatori di Canottaggio. La Commissione resta in carica per il quadriennio Olimpico.

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, per valutare l'iscrizione all'Albo Allenatori e il tesseramento alla F.I.C. di Tecnici sportivi provenienti da altre Federazioni affiliate alla F.I.S.A.

ARTICOLO 14

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per l'aggiornamento ed il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di tutti gli allenatori abilitati, il Centro Tecnico Nazionale e/o i Comitati / Delegazioni regionali della F.I.C. organizzano conferenze e seminari regionali, nazionali ed internazionali su temi tecnico – scientifici di attualità.

Il Consiglio Federale si riserva di far partecipare, su proposta del Direttore Tecnico, allenatori alle conferenze tecniche indette annualmente dalla F.I.S.A.

Tutte queste attività di aggiornamento danno diritto a "crediti formativi", sia per i discenti che per i docenti.

ARTICOLO 15

DEPENNAMENTO DALL'ALBO

Il depennamento dall'Albo allenatori può avvenire:

- su richiesta degli interessati
- in tutti i casi di perdita dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione.

Tutti gli Allenatori iscritti all'Albo sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

ARTICOLO 16

DURATA E APPROVAZIONE DELL'ALBO

La Segreteria Federale ogni anno accerterà, alla scadenza prefissata per il tesseramento, il possesso o meno da parte degli Allenatori dei requisiti previsti, attribuendo le qualifiche conseguenti e pubblicherà l'Albo aggiornato.

Se entro trenta giorni non verrà opposta eccezione, l'Albo sarà da ritenersi approvato e ad esso sarà fatto riferimento per la stagione in corso. Eventuali eccezioni dovranno essere inviate alla Segreteria Federale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

ARTICOLO 17

ALLENATORI BENEMERITI

Gli Allenatori con particolari benemeritenze, potranno acquisire il titolo di ALLENATORE BENEMERITO della F.I.C. con apposita delibera del Consiglio Federale. I nominativi vengono proposti dalla Commissione Tecnica Nazionale o dall'Associazione Nazionale Allenatori di Canottaggio.

ARTICOLO 18

NORME ORGANIZZATIVE

Gli aspetti amministrativi, organizzativi e didattici dei corsi sono regolati dalle disposizioni contenute nelle "*Norme organizzative dei corsi allenatori*".

ARTICOLO 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Il credito è un valore che viene attribuito al tipo di attività didattica e/o ai risultati agonistici conseguiti. Il conseguimento ed il riconoscimento dei crediti avviene secondo le modalità indicate nelle tabelle seguenti.

REQUISITI NECESSARI PER	
L'iscrizione all'albo	4 crediti (di cui almeno 2 ottenuti con l'aggiornamento tecnico scientifico) in 1 stagione agonistica (dal 1 novembre al 31 ottobre)
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICI	

NUMERO CREDITI	TIPO DI ATTIVITÀ	CERTIFICAZIONI	LIVELLO A CUI È ASCRIVIBILE IL CREDITO
2	Partecipazione conferenza regionale F.I.C.	Certificazione del Docente titolare della Conferenza	1° - 2° - 3° - 4°
4	Partecipazione conferenza Nazionale F.I.C.	Certificazione del D.T. o altro tecnico da questi incaricato	1° - 2° - 3° - 4°
4	Partecipazione conferenza Internazionale F.I.S.A.	Certificazione del D.T.	1° - 2° - 3° - 4°
4	Relatore conferenza regionale F.I.C.	Certificazione dell'Allenatore Responsabile Settore Formazione	2° - 3° - 4°
4	Relatore conferenza Nazionale F.I.C.	Certificazione del D.T. – Allenatore Responsabile del Settore Formazione	2° - 3° - 4°
4	Docente ai corsi allenatori F.I.C. di 1° 2° 3° livello	Certificazione dell'Allenatore Responsabile del settore Formazione	2° - 3° - 4°
ATTIVITÀ TECNICA			
NUMERO CREDITI	TIPO DI ATTIVITÀ	CERTIFICAZIONI	LIVELLO A CUI È ASCRIVIBILE IL CREDITO
2	Tutti i tecnici tesserati per società che ha ottenuto almeno 20 punti nella classifica nazionale Coppa Montù e D'Aloja	Certificato d'ufficio dalla F.I.C.	1° - 2° - 3° - 4°

La F.I.C. indice ogni anno: 1 Conferenza nazionale; 1 Conferenza regionale in tutti i Comitati / Delegazioni regionali. Nelle seguenti regioni indice almeno 2 Conferenze regionali all'anno: in Sicilia una nella parte orientale ed una nella parte occidentale; in Sardegna una nella parte meridionale ed una in quella settentrionale.